



PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

Presentata dai consiglieri

Moretton, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio,
Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech

<<Modifica dell'articolo 9 del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Presentata il 15 novembre 2011

Signor Presidente, signori Consiglieri,

con la presente proposta di modifica del regolamento interno si intende stabilire una precisa durata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che attualmente rimane in carica fino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, che si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio stesso.

Tale esigenza era stata manifestata già nel giugno dello scorso anno, quando l'Aula aveva approvato un ordine del giorno, presentato da capigruppo di maggioranza ed opposizione, su una mozione del Partito Democratico, dove veniva rilevato che la figura del Presidente del Consiglio è figura di rappresentanza istituzionale impersonale, la cui azione deve essere improntata all'imparzialità partitica, in quanto garante della funzione legislativa.

Era stata infatti ravvisata anche in quella occasione la necessità di addivenire ad una sorta di verifica di metà legislatura, introducendo la rielezione del Presidente del Consiglio regionale, in linea con quanto già previsto per i Presidenti delle Commissioni permanenti (Art. 28).

Rilevata l'inerzia della Giunta per il regolamento, che non ha dato alcun seguito al succitato ordine del giorno, il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha ritenuto doveroso colmare tale lacuna presentando l'allegata proposta.

MORETTON
BAIUTTI
BRANDOLIN
BRUSSA
CODEGA
DELLA MEA
GABROVEC
GEROLIN
IACOP
LUPIERI
MARSILIO
MENIS
MENOSSO
PUPULIN
TESINI
TRAVANUT
ZVECH

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 4

<<Modifica dell' articolo 9 del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 1

(Modifica dell'articolo 9 del regolamento interno del Consiglio regionale)

1. All'articolo 9 del regolamento interno del Consiglio regionale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'Ufficio di Presidenza è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati.>>.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore dalla prossima legislatura.